



**COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BARI**

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Cod. Fisc. 00827390725



**COPIA DELIBERAZIONE**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 23 Del 17-12-2015

<b>OGGETTO:</b> Regolamento Sociale per l'accesso ai servizi alla persona.
--

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **14:30**

**Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 29 del 14-12-2015:**

Parere di <b>REGOLARITA' TECNICA</b>
--------------------------------------

Favorevole , 17-12-015
------------------------

Dott.ssa Baccaro Maria
------------------------

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Tarricone Francesco, con i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con D.P.R. del 26.08.2015, assistito dal Segretario Comunale dott. Vittorio F. E. Nunziante ha adottato la seguente

## **DELIBERAZIONE**

### **Richiamata**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 11.09.1991 con la quale si è approvato il Regolamento avente ad oggetto “Legge n. 241 del 1990 art. 12 – Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”;

### **Richiamata, altresì,**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 14.05.2003 avente ad oggetto” Modifica ed integrazione Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con atto n. 80/91 di C.C.”;

### **Vista**

- la necessità di adeguare in termini di contenuti e di riferimenti normativi i Regolamenti succitati in sostituzione di quelli approvati;

### **Preso atto**

- del nuovo Regolamento allegato che disciplina l’accesso unitario agli interventi ed ai servizi sociali del comune di Sannicandro di Bari;

### **Preso atto, altresì,**

- che definisce i parametri per l’accesso delle persone e delle famiglie a tutti gli interventi ed i servizi del Comune ai sensi e per gli effetti della legislazione nazionale e regionale e dei Regolamenti di Ambito vigenti;

### **Ritenuto**

- di deliberare successivamente con ulteriore atto, l’adozione delle tabelle Comunali con i riferimenti ISEE per l’accesso agli interventi economici e la compartecipazione economica al costo dei servizi a favore dei cittadini, con cadenza triennale.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49. Comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

## **DELIBERA**

- 1) Di richiamare le premesse riportate in narrativa che qui si intendono integralmente recepite.
- 2) Di approvare l’allegato Regolamento Sociale composto da n. 30 articoli per l’accesso ai servizi alla persona, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 3) Di dare atto che con il presente Regolamento vengono abrogati ai sensi e per gli effetti di legge gli articoli (dall’art. 1 all’art.34) del Regolamento approvato con delibera consiliare n. 80/1991.
- 4) Di dare atto che viene, altresì, annullata la Deliberazione consiliare n. 28/2003.
- 5) Di provvedere con ulteriore atto di Consiglio a cadenza triennale, all’adozione delle tabelle comunali con i riferimenti ISEE per l’accesso agli interventi economici e la compartecipazione economica al costo dei servizi a favore dei cittadini.

*REGOLAMENTO SOCIALE  
PER L'ACCESSO  
AI SERVIZI ALLA PERSONA*

## INDICE

### **Titolo I - Disposizioni Generali**

- Art.1. Principie finalità
- Art.2. Destinatari degli interventi
- Art.3. Le priorità d'accesso agli interventi dei servizi del sistema integrato
- Art.4. Istruttoria e valutazione del bisogno

### **Titolo II - Modalità d'accesso**

- Art.5 L'accesso Unitario alla rete dei servizi
- Art.6 Attivazione su domanda
- Art.7 Attivazione d'ufficio situazioni di emergenza-urgenza
- Art. 8 Contratto sociale
- Art.9 Accesso in situazioni di emergenza urgenza e forme di istruttoria abbreviata
- Art.10. Trattamento dei dati personali

### **Titolo III - Valutazione della capacità economica e compartecipazione alla spesa**

- Art.11. Criteri e strumenti di valutazione della situazione economica
- Art.12. Determinazione del nucleo familiare di riferimento
- Art.13. Le forme di compartecipazione al costo dei servizi
- Art.14. Determinazione delle soglie economiche per l'accesso agli interventi economici e per la compartecipazione al costo dei servizi
- Art.15. Accertamenti e verifiche

### **Titolo IV - Benefici economici**

- Art.16. Tipologia e natura dei benefici economici

### **Titolo V- Prestazioni sociali e benefici economici**

- Art.17. Gli interventi di assistenza economica
- Art.18. Aree di intervento comunale
- Art.19. Interventi area famiglia
- Art.20. Interventi area minori
- Art.21. Interventi area anziani
- Art.22. Interventi area disabilità
- Art. 23. Interventi area disagio

### **Titolo VI – Norme finali**

- Art.24. Determinazione degli impegni di spesa
- Art.25 Utilizzo dei dati personali
- Art.26. Ricorsi
- Art.27. Riferimento normativo
- Art.28. Tenuta dell'albo
- Art.29. Entrata in vigore
- Art.30. Rinvio ad altre norme

TITOLO  
I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1 Principie finalità**

Il presente Regolamento disciplina l'accesso unitario agli interventi e ai servizi sociali del Comune di Sannicandro di Bari e definisce i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, in attuazione della legge regionale n.19 del 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" e sue modifiche e l'accesso delle persone e delle famiglie a tutti gli interventi e i servizi del Comune, come individuati nell'esercizio delle funzioni amministrative di governo e gestione dei servizi alla persona, conferite dalla legislazione Nazionale e Regionale.

La regolamentazione unitaria dell'accesso è assunta dal Comune di Sannicandro di Bari come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione e efficienza dell'organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi.

**Art. 2 Destinatari degli interventi.**

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 19 del 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" del quale il Comune è titolare delle funzioni in ambito locale, accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferenti al Comune di Sannicandro di Bari:

- a) i cittadini Italiani residenti nei comuni della Puglia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Puglia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Puglia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza limitatamente a forme di ospitalità temporanea e ad erogazioni economiche una tantum sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

Per le persone di cui alla lettera a) e b), il Comune di Sannicandro di Bari potrà comunicare agli Enti e agli Stati competenti l'avvenuta presa in carico, sollecitandoli nell'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti (\*).

**Art.3 Le priorità di accesso agli interventi ed i servizi del sistema integrato**

In attuazione della legge regionale n.19 del 2006, i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, su domanda o per attivazione d'ufficio, sono definiti per l'**accesso ordinario** e per l'**accesso in emergenza** per misure di pronto intervento assistenziale.

In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri successivamente definiti dai Comuni, accedono prioritariamente alla **rete delle unità d'offerta sociali** le persone in **condizioni di povertà o con reddito insufficiente**, nonché le **persone totalmente o**

**parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.**

Accedono prioritariamente alla rete delle **unità di offerta sociosanitarie**, in considerazione delle risorse disponibili e relativamente alle prestazioni non incluse nell'allegato 1 C del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da:

- a) **non autosufficienza** dovuta all'età o a malattia;
- b) **inabilità /disabilità;**
- c) **patologia psichiatrica stabilizzata;**
- d) **patologia terminali e croniche invalidanti;**
- e) **infezione da HIV e patologia correlate;**
- f) **dipendenza;**
- g) **condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;**
- h) **condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche nonché condizioni per le quali si rende necessaria la riabilitazione.**

*Il d.lgs.502/92 e il DPCM del 14.02.2001 definiscono le prestazioni socio-sanitarie come "tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione". Precisamente:*

- 1. Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale – competenza Aziende (Unità) Sanitarie Locali ed a completo carico delle stesse.*
- 2. Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria – prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie a carico del fondo sanitario.*
- 3. Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (tutte le attività del sistema che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività si esplicano attraverso: interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari; interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali; interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti; interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistiti a domicilio; interventi anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa*

*vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili; ogni altro intervento qualificato quale prestazione social a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente. Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungo assistenza. Rientra nelle prestazioni il SAD per persone non autosufficienti.*

*Tali attività sono di competenza dei Comuni, fatta salva l'eventuale quota a carico del SSN e possono prevedere una compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, sulla base del D.Lgs.109/98.*

La concreta determinazione delle priorità di accesso è realizzata sulla base degli esiti di valutazione dello "stato di bisogno" (definito al successivo art. 4 del presente Regolamento).

#### **Art.4 Istruttoria e valutazione del bisogno**

Il Servizio Sociale Comunale e l'Assistente Sociale, costituiscono il team per l'attivazione dell'accesso alle prestazioni sociali Comunali, di seguito denominato SSA (ovvero Servizio Sociale Assistenziale).

Il SSA attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato;
- b) la situazione familiare (es: presenza di figli minori, minori in affidato, persone con disabilità, anziani non autosufficienti, un solo genitore convivente);
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione economica e lavorativa dei componenti del nucleo familiare.
- e) la capacità reddituale e patrimoniale dei componenti del nucleo familiare e/o solo della persona assistita;
- f) costi sostenuti dalla famiglia o dalla persona richiedente (es: per spese sanitarie, abbattimento barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente e l'assistente familiare, che non siano oggetto di detrazioni o deduzioni da reddito imponibile ai sensi della vigente normativa tributaria);

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili, all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento, è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

La fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale, sono considerate ai fini della valutazione di cui ai punti a), c) e d).

Lo stato di bisogno accertato dall'Assistente Sociale, è uno stato di "emergenza" psico/socio/economico, caratterizzato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a. insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali dei suoi membri e tenuto conto anche delle circostanze a causa delle quali il soggetto e la famiglia, siano esposti al rischio di emarginazione sociale.
- b. incapacità della singola persona o del nucleo familiare di provvedere autonomamente, per sé stessa o per un membro della famiglia, alle esigenze necessarie a garantire bisogni vitali primari, esponendosi a rischio di emarginazione sociale.
- c. sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

Laddove lo stato di bisogno viene riscontrato all'interno di un nucleo familiare con figli minori, quindi con un ISEE sotto la soglia del minimo vitale, l'Assistente Sociale dovrà accertare la

sussistenza delle condizioni per il soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia, avviando un'indagine sociale con la collaborazione del servizio di Tutela Minori.

In caso di accertamento dello stato di bisogno, l'Assistente Sociale Territoriale, predispone e sottoscrive con il/i richiedente/i un Contratto sociale.

## TITOLO II MODALITÀ DI ACCESSO

### **Art. 5 L'accesso unitario alla rete dei servizi**

Il Comune di Sannicandro di Bari, d'intesa con le ASL (anche in collaborazione con gli altri soggetti territorialmente competenti) organizza attività di segretariato sociale, attraverso il servizio Servizio Sociale Professionale finalizzato alla presa in carico della persona, con lo scopo di:

- a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
- d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del comune e dell'ASL ed alle unità di offerta, affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione comunale:

- il Responsabile della Procedura, le fasi e i termini del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti all'interessato in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 6 Attivazione su domanda**

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Servizio Sociale di Sannicandro di Bari da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la potestà genitoriale o tutoriale.

Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso unitario, il Comune di Sannicandro di Bari assume un modello unico di istanza prestampato dall'Ufficio Comunale, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere recuperate direttamente dall'Ente.

*"I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione precedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione precedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".*

Le domande su apposito modulo/istanza, dovranno essere presentate al Protocollo Comunale con allegata dichiarazione DSU - ISEI/ISEE in corso di validità e per la tipologia di richiesta prestazione Comunale. La modulistica conterrà:



- le generalità del richiedente;
- esposizione delle ragioni per cui si chiede o il colloquio con l'Assistente Sociale o un sostegno economico da parte dell'Ente;
- la firma a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli, anche mediante segnalazione alle Autorità competenti, volti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
- la conoscenza e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs. 196/2003 dei soggetti richiedenti.

Il richiedente, che ha titolo di usufruire dei servizi erogati dal Comune, viene automaticamente inserito nella fascia massima della compartecipazione (pagamento 100%), nei seguenti casi:

- Mancanza o rifiuto di presentazione allegata alla richiesta, della DSU - ISE/ISEE e di ogni altra informazione socio/economica richiesta durante l'indagine sociale;
- Presentazione di dichiarazioni sostitutive incomplete o non corrette, con rifiuto di rettifica e/o integrazione (in questo caso si procederà come previsto nel Regolamento ISEE approvato con separato atto dal Consiglio comunale).

La domanda, completa della documentazione allegata richiesta, sarà valutata:

- Al ricevimento dall'Ufficio Politiche Sociali Educative Culturali Comunale, che avvierà i primi controlli sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e successivamente indirizzerà la pratica all'Assistente Sociale, per il primo colloquio conoscitivo/orientativo al fine di avviare la valutazione necessaria per l'eventuale accesso alle prestazioni sociali;
- A fine indagine, con relazione dell'Assistente Sociale, la pratica sarà sottoposta al Responsabile della Sezione Comunale per la proposta di determinazione.

Dopo l'espressione del Responsabile, la pratica sarà evasa.

In alcuni casi potrà essere evasa anche direttamente dall'Assistente Sociale, in accordo con la Responsabile Comunale.

#### **Art. 7 Attivazione d'ufficio situazioni di emergenza-urgenza**

Il SSP attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;

L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo:

medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

La valutazione della situazione economica e la compartecipazione alle spese, sono realizzate secondo quanto previsto dal titolo II del presente regolamento.

### **Art. 8 Contratto sociale**

In caso di accertamento della situazione di bisogno, il SSP predispone il programma personalizzato di intervento, denominato contratto sociale, concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto nel titolo III;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione del contratto sociale da parte del Servizio Sociale Comunale e dell'interessato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.

Il progetto costruito con il contratto sociale è da considerarsi a tempo determinato e rivalutato/prorogato/modificato periodicamente (di norma ogni 4 mesi).

### **Art. 9 Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata**

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale di cui all'art. 7 del presente regolamento e per casi di interventi di assistenza una tantum e/o di modesta entità, il SSP, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, può eseguire l'immediata attuazione dell'intervento, acquisito parere e convalida del Responsabile del Servizio Sociale Comunale entro le 48 ore successive (laddove possibile).

### **Art. 10 Trattamento dei dati personali**

Gli uffici del Comune di Sannicandro di Bari operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito Regolamento Comunale nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati, secondo quanto specificato all'art. 5 del presente regolamento.

**TITOLO III**  
**VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA E**  
**COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA**

**Art.11 Criteri e strumenti di valutazione della situazione economica**

Il Comune di Sannicandro di Bari istituirà apposito Regolamento I.S.E.E. Comunale (Deliberato con separato atto dal Consiglio comunale).

La situazione economica del destinatario dell'intervento viene valutata principalmente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in attuazione del DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7/11/2014 pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17/11/2014 Supplemento Ordinario n.87, che ha approvato il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell' ISEE.

*Per effetto del DPCM 159/2013:*

*Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 4, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.*

*L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante dall' INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE;*

*L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante oltre che dagli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e quelli presenti nei propri archivi amministrativi.*

*L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.*

*L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 4, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.*

*L'ISEE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), determinato ai sensi dell'articolo 5, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP), determinato ai sensi dell'articolo 6.*

*L'indicatore è lo strumento di ammissione o esclusione dal beneficio, di calcolo dell'importo del beneficio o di determinazione della misura della compartecipazione alla copertura della spesa del beneficio.*

*La situazione economica è soggetta a revisione e rivalutazione secondo quanto previsto dal Contratto sociale ed ogni qualvolta vi sia una variazione significativa della situazione familiare valutata e descritta nel contratto sociale, che coinvolge il destinatario degli interventi e/o i componenti del nucleo familiare.*

**Art.12 Determinazione del nucleo familiare di riferimento**

Come definito nel DLgs 159/2013 il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto

salvo la valutazione di alcuni altri casi riportati nel dispositivo e nel Regolamento Comunale ISEE, come si sintetizza:

- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.
- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
  - a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
  - b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
  - c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli, o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  - d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.

Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2.

Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

### **Art.13 Le forme di compartecipazione al costo dei servizi.**

Al fine di garantire la fruizione dei servizi alle persone in situazione di bisogno accertato, secondo criteri di solidarietà ed equità, tenuto conto delle risorse di bilancio corrente Comunali disponibili, la Consiglio Comunale propone ogni tre anni, le soglie per accedere ai supporti economici ad integrazione delle rette/costi dei servizi a domanda individuale richiesti da cittadini in stato di bisogno.

Le tabelle di riferimento ISEE così formulate, secondo il procedimento previsto all'art.14 seguente, riportano i valori assunti a parametro per la determinazione delle soglie di situazione economica rilevanti, ai fini della compartecipazione Comunale a favore dei cittadini richiedenti, al costo dei servizi (come definito nel Regolamento Sociale Comunale deliberato con separato atto dal Consiglio comunale).

Nell'ipotesi di compartecipazione totale dell'utente al costo dei servizi il valore massimo della tariffa applicabile corrisponde al costo del servizio, comprensivo dei costi generali.

La persona destinataria degli interventi ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni significative di reddito o patrimonio intervenuti in fase di erogazione al fine di procedere alla rivalutazione della situazione economica, come al precedente art.11 ed al Regolamento Isee Comunale.

#### **Art.14 Determinazione delle soglie economiche per l'accesso agli interventi economici e per la compartecipazione al costo dei servizi.**

La determinazione delle soglie di situazione economica rilevanti ai fini dell'accesso agli interventi economici e della compartecipazione economica al costo dei servizi è di competenza del Consiglio comunale che adotta, su proposta della Consiglio Comunale, idonea deliberazione di definizione e di aggiornamento dei valori assunti a parametro a cadenza triennale.

#### **Art.15 Accertamenti e verifiche**

Il Comune di Sannicandro di Bari si riserva di effettuare accertamenti e verifiche circa le dichiarazioni inerenti alla situazione economica dell'interessato e dei familiari, in collaborazione con le istituzioni competenti, come previsto nel Regolamento Isee (deliberato con separato atto dal Consiglio comunale).

### TITOLO IV BENEFICI ECONOMICI

#### **Art. 16. Tipologia e natura dei benefici economici**

I finanziamenti ed i benefici economici a favore di persone singole o nuclei familiari in stato di bisogno, possono articolarsi sotto forma di:

**Contributi:** ovvero interventi economici a sostegno di persone singole o nuclei familiari, che versino in stato di bisogno; la classificazione delle richieste (rientranti nel regolamento o extra) e la quantificazione economica è determinata dal Responsabile della Sezione, su indicazioni dell'Assistente Sociale, con disponibilità del bilancio di esercizio.

L'eventuale contributo è concesso:

- tramite predisposizione di contratto sociale (di cui all'art.8)
- di norma, una sola volta all'anno solare per ogni nucleo familiare richiedente.

**Prestazioni Agevolate:** ovvero benefici economici, previsti sotto forma di agevolazioni/riduzioni al pagamento delle tariffe dei servizi comunali oppure come compartecipazione alle spese a favore dei cittadini beneficiari, relativamente alle rette di servizi pubblici e/o privati necessari al supporto sociale della famiglia (es. compartecipazione alle spese della RSA, mensa scolastica, trasporto scolastico, mensa anziani o bisognosi).

## TITOLO V PRESTAZIONI SOCIALI E BENEFICI ECONOMICI

### **Art.17 Gli interventi di assistenza economica**

In caso di richiesta erogazioni contributi, è necessaria la predisposizione del contratto sociale (di cui all'art.8 del presente Regolamento) a cura dell'Assistente Sociale Comunale.

Per le richieste di compartecipazioni/agevolazioni/riduzioni rette/costi di alcuni servizi a domanda individuale, l'accoglimento della domanda è subordinata alla comparazione della tabella ISEE Comunale e l'ISEE familiare.

### **Art.18 Aree di intervento Comunale**

Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di prestazioni sociali erogati dal Comune di Sannicandro di Bari a persone e famiglie in situazione di bisogno socio/economico, quali:

- Area famiglia
- Area minori
- Area anziani
- Area disabilità
- Area disagio

### **Art.19 Interventi Area Famiglia**

Gli interventi economici per l'area famiglia, di norma, sono ripetibili per una volta nell'anno solare di riferimento per ogni nucleo familiare beneficiario.

Non è prevista la retroattività degli interventi di agevolazioni/riduzione retta/costo del servizio, usufruiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di prestazione sociale al Comune e relativa concessione da parte dell'Ente.

Gli interventi di prestazioni sociali erogati dal Comune di Sannicandro di Bari si identificano nei seguenti punti:

**Sostegno al reddito familiare.** Tale interventi consiste in erogazione di contributi/prestazioni agevolate i cui importi sono definiti nell'ambito del contratto sociale, coerentemente alle risorse economiche di bilancio disponibili; la concessione terrà conto, inoltre, di eventuali altri sussidi e di provvidenze erogate durante l'anno dallo stesso Comune o da altri Enti a vario titolo.

Rientrano in questo intervento:

#### **a. Contributi Minimo Vitale**

Per minimo vitale, s'intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano (soglia di povertà di cui al D.Lgs. 237/1998 art. 6 comma 2 – *reddito minimo di inserimento e' destinato alle persone in situazione di difficoltà ed esposte al rischio della marginalità sociale.*

*1. Ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in L. 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito e' determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al presente decreto legislativo.*

2. Entro i limiti delle risorse destinate alla sperimentazione, il reddito minimo di inserimento e' destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o figli con handicap in situazione di gravita' accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. I soggetti destinatari debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprieta', il cui valore non puo' eccedere la soglia indicata dal comune.

4. Il reddito minimo di inserimento e' erogato al destinatario per un anno e puo' essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.

5. La situazione reddituale e' definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

6. Con una dichiarazione sottoscritta a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilita' previsti dal presente decreto alla data di presentazione della domanda. Alla dichiarazione e' allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, qualora presentata.

I soggetti residenti nel Comune di Sannicandro di Bari, con **certificazione di inabilita' al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti** (a norma dell'art. 433 cod. civ.) hanno diritto a percepire un contributo di assistenza.

Il contributo sar  erogato esclusivamente con un **progetto a tempo determinato e individualizzato (contratto sociale - art. 8 del regolamento)**, rivalutato ogni sei mesi, come descritto all'art.4, del Regolamento. Il Responsabile della Sezione valuter  l'entit  del beneficio e il tempo di erogazione (su indicazione dell'Assistente sociale), tenendo conto della disponibilit  di bilancio.

#### **b. Contributo Minimo di Inserimento**

Per contributo Minimo di Inserimento, si intende una misura economica di contrasto alla povert  e all'esclusione sociale in favore delle **persone esposte al rischio di marginalit  sociale ed impossibilitate** a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Rientrano nella fattispecie, **gli interventi economici a supporto del reddito**. L'individuazione dell'adeguato sostegno alle condizioni socio/economiche del richiedente sar  attivato con **progetti personalizzati a tempo determinato**.

Il contributo Minimo di Inserimento, ha carattere **temporaneo**, nei limiti previsti nel bilancio di previsione dell'Ente, con possibilit  di rinnovo, in quanto si auspica che la persona possa, attraverso l'intervento mirato (**contratto sociale - art.8 del regolamento**), essere messa in grado di migliorare le proprie condizioni socio economiche.

Possono accedere al contributo Minimo di inserimento le persone che hanno un I.S.E.E pari o inferiore alla fascia 1 della tabella di riferimento Comunale – Area **Interventi alla famiglia**.

La somma erogata mensilmente sar  stabilita nel contratto sociale redatto dall'Assistente Sociale, in base alle disponibilit  di bilancio, sentito il Responsabile del Settore Sociale.

I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'**obbligo** di:

- o **Comunicare** tempestivamente al Comune **ogni variazione** anche derivante alla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- o **Rispettare gli impegni assunti** con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale;
- o per i soggetti in et  lavorativa non occupati e abili al lavoro, **aderire attivamente e propositivamente alle eventuali opportunit  "lavorative" proposte dal servizio**, anche a tempo determinato.

In caso di inadempienza, rifiuto ad aderire alle eventuali proposte o grave violazione degli obblighi accettati dal cittadino, il Comune può sospendere o ridurre le prestazioni di reddito minimo di inserimento concesso.

#### **c. Contributi erogati dal Comune o da altri Enti.**

Per contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti, s'intendono procedimenti amministrativi (Bandi Regionali e/o Statali – Procedure Inps – contributi Piano di Zona – ecc...) in carico al Comune di Sannicandro di Bari per conto di altro Ente pubblico, che prevedono erogazioni economiche definite dalla normativa di riferimento e per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione (es: Fondo Sociale Affitto, Fondo Scuola, Assegni Nucleo Familiare Numeroso e di Maternità dei Comuni Inps, Buoni di Conciliazione, ecc...).

Sono previsti anche altri eventuali contributi di Enti esterni al Comune, attivabili tramite l'Assistente Sociale, che saranno erogati direttamente dall'Ente proponente al cittadino beneficiario.

#### **d. Contributi straordinari una tantum**

Per contributi straordinari una tantum si intendono **contributi di modesta entità** necessitanti ai richiedenti per far fronte a situazioni di emergenza, comprese quelle attivate nell'ambito del pronto intervento sociale.

Nello specifico possono accedere al contributo straordinario una tantum le persone che hanno un I.S.E.E pari o inferiore alla soglia minima di povertà.

La somma erogata sarà stabilita nel contratto sociale redatto dall'Assistente Sociale, in base alle disponibilità di bilancio, sentito il Responsabile del Settore Sociale, con Determinazione Comunale.

Per tali contributi, in casi di emergenza/urgenza, si possono applicare le procedure semplificate di cui all'art. 9 del presente regolamento.

#### **e. Pasti a domicilio**

E' un servizio a domanda individuale a **sostegno delle condizioni di fragilità della famiglia**, accertato e valutato dall'Assistente Sociale attraverso il contratto sociale (art.8 del Regolamento) a tempo determinato, per un numero di pasti giornalieri adeguati all'esigenza progettuale. Il servizio potrà essere attivato tramite richiesta dell'interessato o delegato, su apposita modulistica Comunale, alla quale si dovrà allegare la DSU ISEE del nucleo familiare.

Per tale agevolazione si intende **compartecipazione economica Comunale** del costo del singolo pasto, ovvero l'applicazione di una riduzione che il Comune erogherà direttamente all'Ente Gestore del servizio.

Nello specifico, possono ottenere la compartecipazione economica Comunale le persone che si trovano nelle fasce Isee previste nelle Tabelle ISEE Comunali, adottate dal Consiglio comunale a cadenza triennale.

#### **f. Inserimento sociale (Borse Sociali)**

Con tale servizio si intende dare una possibilità ai cittadini di effettuare una prestazione di tipo sociale.

Nello specifico, posso accedere alle borse sociali, le persone che si trovano in **stato di bisogno**, valutato dall'Assistente Sociale, anche tramite la valutazione dell' ISEE corrente del richiedente. La procedura gestita dall'Ufficio Servizi alla Persona, per l'attivazione e finanziamento delle Borse Sociali, viene avviata dall' Assistente Sociale che ha in carico la persona. Le Borse Sociali sono finanziate tramite fondi impegnati in bilancio dal Comune e saranno attivate previo bando e successive graduatoria da attivare entro gennaio.



## **Art. 20. Interventi Area Minori**

Gli interventi area Minori, di norma, sono ripetibili per **una volta nell'anno** solare di riferimento per ogni nucleo familiare beneficiario.

**Non è prevista la retroattività degli interventi** di agevolazioni/riduzione retta/costo del servizio, usufruiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di prestazione sociale al Comune e relativa concessione da parte dell'Ente.

Per l'Area Minori gli **interventi di prestazioni sociali** si identificano nei seguenti punti:

1. **Agevolazioni Centri Ricreativi Diurni** gestiti in concessione dal Comune di Sannicandro di Bari o dall'Ambito.

Per tale agevolazione si intende **compartecipazione economica Comunale** alle spese sostenute dall'utente (ovvero una riduzione della retta/costo dei servizi che il Comune erogherà direttamente all'Ente Gestore), dal nucleo familiare di riferimento e da eventuali parenti compartecipanti per la fruizione dell'intervento di che trattasi.

Nello specifico, posso ottenere la compartecipazione economica Comunale le persone che si trovano nelle fasce lsee previste nelle Tabelle ISEE Comunali, adottate dal Consiglio comunale a cadenza triennale.

2. **Agevolazioni Refezione Scolastica Scuola dell'infanzia e/o primaria**

Per tale agevolazione si intende **compartecipazione economica Comunale** alle spese sostenute dall'utente (ovvero una riduzione della retta/costo dei servizi che il Comune erogherà direttamente all'Ente Gestore), dal nucleo familiare di riferimento e da eventuali parenti compartecipanti per la fruizione dell'intervento di che trattasi.

Nello specifico, possono ottenere la compartecipazione economica Comunale le persone che si trovano nelle fasce lsee previste nelle Tabelle ISEE Comunali, adottate dal Consiglio comunale a cadenza triennale.

3. **Inserimenti in Comunità Educative Minori e Giovani**

Le risposte residenziali sono attivate per casi in carico alla Tutela Minori con Decreto del Tribunale per i minorenni o ordinario, che prevede il collocamento in struttura protetta, per gravi bisogni di assistenza e di sostegno continuativi, non sostenibili a domicilio o con interventi semiresidenziali per periodi tendenzialmente lunghi.

Il Comune di Sannicandro di Bari assume gli oneri relativi all'inserimento in comunità alloggio o ad altri interventi finalizzati alla tutela di minori qualora l'intervento sia richiesto in attuazione di provvedimento giudiziario su minori.

Il Comune di Sannicandro di Bari può valutare l'eventuale compartecipazione dei parenti obbligati per legge, in base all'isee del nucleo familiare, nel caso in cui il minore collocato in comunità, decida alla maggiore età di proseguire il percorso fino a 21 anni con un progetto individualizzato. Tale procedura prevede una diminuzione o l'esonero totale del contributo Comunale in base alla situazione economica dell'utente e dei familiari chiamati agli alimenti dall'interessato.

4. **Interventi educativi domiciliari per minori**

I servizi domiciliari di educativa per minori, sono attivati a seguito di valutazione dell'Assistente Sociale Territoriale e della Tutela Minori, in casi particolari per i quali si necessita monitorare l'andamento del minore nel suo contesto quotidiano di vita familiare. Hanno, infatti, come obiettivo primario mantenere la persona nel proprio ambiente di vita e, laddove presente, sostenere la famiglia nei compiti di cura.

Il Comune di Sannicandro di Bari assume, altresì, gli oneri relativi agli interventi educativi domiciliari per minori qualora l'intervento sia richiesto in attuazione di

provvedimento giudiziario su minori e/o concordato progettualmente a sostegno dell'interesse del minore, dall'Assistente Sociale.

Il Comune di Sannicandro di Bari può valutare, a sostegno del progetto avviato e nell'interesse del minore, l'eventuale compartecipazione dei parenti obbligati per legge, in base all'Isee del nucleo familiare. Tale procedura prevede una diminuzione o l'esonero totale del contributo Comunale in base alla situazione economica dell'utente e dei familiari chiamati agli alimenti dall'interessato.

### **Art.21 Interventi Area Anziani**

Gli interventi area Anziani di norma, potrebbero essere ripetibili più volte nell'anno solare di riferimento per ogni nucleo familiare beneficiario, dovendo rivalutare e monitorare i progetti avviati, per eventuali proroghe o sospensioni.

Non è prevista la retroattività degli interventi di agevolazioni/riduzione retta/costo del servizio, usufruiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di prestazione sociale al Comune e relativa concessione da parte dell'Ente.

Per l'Area Anziani gli interventi di prestazioni sociali si identificano nei seguenti punti:

#### **Misure di sostegno in favore di anziani.**

Si intendono predisposizioni di progetti locali o di presa in carico del servizio Sociale, verso misure di sostegno proposte dal Comune, da altri Enti e/o in collaborazione con essi.

#### **1. Pasti a domicilio**

E' un servizio a domanda individuale a sostegno delle condizioni di fragilità del soggetto anziano, accertato e valutato dall'Assistente Sociale Territoriale attraverso il contratto sociale (art.8 del Regolamento) a tempo determinato, per un numero di pasti giornalieri adeguati all'esigenza progettuale. Il servizio potrà essere attivato tramite richiesta dell'interessato o delegato, su apposita modulistica Comunale, alla quale si dovrà allegare la DSU ISEE del nucleo familiare.

Per tale agevolazione si intende compartecipazione economica Comunale alle spese sostenute dall'utente (ovvero una riduzione della retta/costo dei servizi che il Comune erogherà direttamente all'Ente Gestore), dal nucleo familiare di riferimento e da eventuali parenti compartecipanti per la fruizione dell'intervento di che trattasi.

Nello specifico, posso ottenere la compartecipazione economica Comunale le persone che si trovano nelle fasce Isee previste nelle Tabelle ISEE Comunali, adottate dal Consiglio comunale a cadenza triennale.

#### **2. Inserimento in RSA- Residenza Sanitaria Assistenziale**

E' un servizio a domanda individuale a sostegno delle condizioni di fragilità del soggetto anziano, accertato e valutato dall'Assistente Sociale. Il servizio potrà essere attivato tramite richiesta dell'interessato o delegato, su apposita modulistica Comunale.

Per richiedere la compartecipazione economica alle spese del ricovero di che trattasi al Comune, saranno applicate le seguenti procedure valutative al fine della concessione beneficio economico:

##### **a1. Anziano inserito in nucleo familiare e/o con figli.**

Trattandosi di Prestazione agevolata di natura sociosanitaria il soggetto richiedente dovrà presentare istanza su apposita modulistica comunale con allegata la DSU ISEE della famiglia in cui è presente il beneficiario dell'intervento. La normativa vigente prevede che i richiedenti maggiorenni possono presentare un nucleo familiare con esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano le seguenti regole di calcolo ISEE diverse:

- a) **non si applicano le detrazioni** per le spese di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero;
- b) si tiene conto della **condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo**, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, sulla base della situazione economica dei figli secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013;
  - b.1. la componente non è calcolata nel caso siano **presenti disabili** nel nucleo familiare del figlio;
  - b.2. quando risulti **accertata la estraneità** del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici;
- c) le **donazioni di cespiti** parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute dopo la 1<sup>o</sup> richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate quelle effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

La scelta della struttura dovrà essere concordata in UVM (per la compartecipazione ASL) o motivata l'eventuale scelta di altra struttura accreditata in Regione Puglia o non accreditata, fuori Provincia.

Nello specifico, possono ottenere la compartecipazione economica Comunale le persone che si trovano nelle fasce Isee previste nelle Tabelle ISEE Comunali, adottate dal Consiglio comunale a cadenza triennale.

#### **a2. Anziano senza nucleo familiare e senza parenti.**

**Le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo**, saranno attivate dall'Assistente Sociale Territoriale, a persone che necessitano di una **presa in carico complessiva per gravi bisogni di assistenza e di sostegno continuativi**, non sostenibili a domicilio o con interventi semiresidenziali per periodi tendenzialmente lunghi. La determinazione degli impegni di spesa e delle forme di compartecipazione previste all'art.13 del presente Regolamento, avviene contestualmente alla valutazione del bisogno e alla predisposizione del progetto personalizzato di intervento insieme alla famiglia dell'interessato o di chi ne ha la tutela (contratto sociale) di norma, **prima dell'inserimento in struttura della persona interessata.**

La scelta della casa di cura dovrà essere concordata in UVM (per la compartecipazione ASL) o motivata l'eventuale scelta di altra struttura accreditata in Regione Puglia o non accreditata, fuori Provincia.

In caso di **interventi di emergenza** che richiedono una risposta residenziale di pronto intervento, il SSA procede tempestivamente alla **valutazione ordinaria della situazione di bisogno** ed alla eventuale predisposizione del progetto personalizzato di intervento.

Per l'attivazione di valutazioni multi professionali di bisogni complessi, il servizio sociale territoriale promuove il coinvolgimento delle professionalità sanitarie competenti.

Nella predisposizione del contratto sociale di cui all'art. 8 il servizio sociale territoriale prevede:

- **l'adesione al programma personalizzato delle risorse familiari** (ove presenti e chiamate in causa dal richiedente);
- **la valutazione periodica**, di media semestrale, **degli interventi previsti dal progetto personalizzato**, con la partecipazione del destinatario del servizio, dei familiari ove presenti;
- **gli strumenti di monitoraggio** del programma e delle **condizioni del destinatario** degli interventi;

- la **durata massima** del programma personalizzato, non superiore ad un anno, decorso il quale si procede a nuova valutazione del caso ed ad una eventuale riprogettazione dell'intervento.

Sulla base dei risultati della valutazione e del monitoraggio di cui al comma precedente, il Servizio Sociale Territoriale può attivare forme di protezione giuridica a favore delle persone inserite in strutture residenziali, che necessitino di interventi di tutela e di sostegno specifiche.

### **Compartecipazione alla spesa**

Trattandosi di prestazione sociale agevolata, la presentazione della DSU - I.S.E.E dell'assistito costituisce condizione necessaria per la valutazione della pratica.

In caso di **disponibilità di redditi a qualunque titolo percepiti da parte della persona** che beneficia dell'inserimento in una struttura residenziale, questi sono finalizzati a **coprire il costo del servizio** (in caso di pensione il calcolo avverrà includendo la tredicesima). Il contributo comunale sarà diminuito proporzionalmente alla compartecipazione del richiedente e degli eventuali parenti oltre il primo grado, che si renderanno disponibili e/o chiamati direttamente a concorrere dall'assistito.

In caso di corrispondenza tra **redditi disponibili e costi del servizio**:

**a.** se la persona ricoverata è **priva di familiari**, è lasciata alla sua disponibilità una quota per spese di natura personale, di **importo variabile tra il 5% e 10% del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF**.

**b.** In caso di **insufficienza dei redditi dell'interessato**, per la quota residua di costo del servizio sono chiamati dallo stesso richiedente, a compartecipare i **parenti** previsti all'art.433 del C.C. che potranno essere invitati dal Comune, ove è possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale e/o a richiesta diretta dell'interessato.

Il Comune si riserva la facoltà:

- di intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto, la quale possieda beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme dallo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

In caso di inadempienza alla sottoscrizione di accettazione compartecipazione alle spese della RSA, dei parenti oltre il primo grado, di adottare le misure necessarie, comprese quelle giudiziali.

### **Casi Particolari**

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, il Responsabile del Servizio potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell'Assistente Sociale, senza bisogno di una relazione completa, che verrà presentata entro venti giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza.

A seguito della presentazione della relazione, si adotteranno le procedure di cui all' art. 9 del presente regolamento e adottati gli strumenti necessari per il buon fine del caso.

#### **a. SAD - assistenza domiciliare per anziani**

Il SAD ha come obiettivo primario mantenere la persona nel proprio ambiente di vita e, laddove presente, sostenere la famiglia nei compiti di cura. E' attivato dall'Assistente Sociale Territoriale che ha in carico la persona.

Il servizio si articola con le prestazioni di seguito elencate:

- a) cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilitazione, medicazioni semplici, prevenzione antidecubiti;
- b) aiuto domestico per casi particolari, valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- c) assistenza speciale per evitare l'ospedalizzazione;



Nello specifico, possono ottenere la compartecipazione economica Comunale le persone che si trovano nelle fasce Isee previste nelle Tabelle ISEE Comunali, adottate dal Consiglio comunale a cadenza triennale.

## TITOLO VI NORME FINALI

### **Art. 24. Determinazione degli impegni di spesa**

Con Deliberazione di Consiglio comunale verranno determinati i parametri di riferimento ISEE delle famiglie, differenziati per tipologia di servizi, a cui fare riferimento per ottenere agevolazioni/riduzione relativamente a quanto erogato dal Comune, con cadenza triennale.

### **Art. 25. Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

### **Art. 26. Ricorsi**

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso all'organo competente entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

### **Art. 27 Riferimento normativo**

In ciascuno dei provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi e sussidi, dovranno essere indicati i criteri e le modalità del presente regolamento (Legge 241 del 1990).

### **Art. 28 Tenuta dell'albo (art. del d.p.r. 17 aprile 2000, n. 118)**

E' prevista la tenuta all'Albo dei Beneficiari di Provvidenze di natura economica del Comune di Sannicandro di Bari ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è aggiornato annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno solare, adottato con Determinazione della Responsabile Settore Politiche Sociali Educative Culturali e resta disponibile oltre che consultabile sul sito Comunale- sez. Trasparenza oltre che presso il Comune di Sannicandro di Bari.

### **Art. 29 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare, vengono sostituiti gli atti precedentemente emanati dall'Ente sulla stessa materia.

### **Art. 30 Rinvio ad altre norme**

Si rinvia al Regolamento ISEE adottato dal Consiglio comunale per tutto quanto disposto in riferimento, comprese le adozioni rispetto ai controlli, trasgressorie e sanzioni.

Si rinvia alla Deliberazione di Consiglio comunale a cadenza triennale la determinazione delle tabelle di riferimento ISEE Comunali, per l'erogazione di contributi e/o compartecipazione Comunale ai costi di alcuni servizi a domanda individuale dei cittadini.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **1. Assistenza domiciliare per persone adulte con disabilità (SADH)**

servizi domiciliari hanno come obiettivo primario mantenere la persona nel proprio ambiente di vita e, laddove presente, sostenere la famiglia nei compiti di cura.

L'inserimento in servizi a sostegno della disabilità adulta, sono avviati dall'Assistente Sociale Territoriale che ha in carico la persona.

Trattandosi di prestazione sociale agevolata a favore di disabili, la presentazione della DSU I.S.E.E dell'assistito costituisce condizione necessaria per la valutazione della pratica. La compartecipazione Comunale sarà stabilita nel contratto sociale redatto dall'Assistente Sociale Territoriale, in base alle disponibilità di bilancio o di Ambito, sentita la Responsabile del servizio.

### **2. Tirocini formativi**

Con tale servizio si intende dare una possibilità ai cittadini con disabilità appartenenti alle categorie protette ( Legge 68/1999) di affacciarsi al mondo del lavoro.

La procedura gestita dall'Ufficio di Piano, per l'attivazione e finanziamento delle "Borse Lavoro Area Disabilità", viene avviata dall'Assistente Sociale Territoriale che ha in carico la persona e dai servizi territorialmente competenti (SIM, SERT)

L'avvio delle Borse Lavoro Disabilità possono essere co-finanziate:

- tramite fondi del Piano di Zona
- fondi impegnati in bilancio dal Comune inviante
- fondi di altri Enti o Stato.

### **3. Inserimenti in Centri socio-educativi per persone con disabilità - Centri diurni per disabili gravi(CDD);**

I servizi intermedi, di tipo diurno e semiresidenziale, hanno come finalità:

- favorire percorsi di autonomia, socializzazione, riabilitazione di persone in situazione di fragilità ed esclusione;
- sostenere la famiglia nei compiti di cura.

L'inserimento in servizi a sostegno della disabilità adulta, sono avviati dall'Assistente Sociale Territoriale che ha in carico la persona, in stretta collaborazione con il Servizio Disabilità della ASL di competenza territoriale su disposizione dell'UVM.

L'inserimento può essere co-finanziato:

- tramite fondi del Piano di Zona
- fondi impegnati in bilancio dal Comune inviante
- fondi di altri Enti o Stato.

### **Art.23. Interventi Area Disagio**

Le misure di sostegno in favore di persone afferenti all'area disagio, sono riconducibili a percorsi di ascolto e orientamento avviati dall'Assistente Sociale Territoriale che ha in carico la persona, verso i Servizi Specialistici Territoriali (Sert, Sim, Consultorio, Centri Antiviolenza-Centro Ascolto famiglie ecc...).

Per l'Area Disagio gli interventi di prestazioni sociali si identificano nei seguenti punti:

#### **1. Pasti a domicilio**

E' un servizio a domanda individuale a sostegno delle condizioni di fragilità della persona in stato di bisogno, accertato e valutato dall'Assistente Sociale Territoriale attraverso il contratto sociale (art. 8 del Regolamento) a tempo determinato; per un numero di pasti giornalieri adeguati all'esigenza progettuale. Il servizio potrà essere attivato dall'Assistente Sociale (in base al contratto sociale) o tramite richiesta dell'interessato o delegato, su apposita modulistica Comunale, alla quale si dovrà allegare la DSU ISEE del nucleo familiare.

Per tale agevolazione si intende compartecipazione economica Comunale del costo singolo pasto, ovvero l'applicazione di una riduzione che il Comune erogherà direttamente all'Ente Gestore del servizio.

La scelta della struttura sarà concordata con l'Assistente Sociale e l'Amministrazione Comunale.

In caso di **interventi di emergenza** che richiedono una risposta residenziale di pronto intervento, il SSA procede tempestivamente alla **valutazione ordinaria della situazione di bisogno** ed alla eventuale predisposizione del progetto personalizzato di intervento.

Per l'attivazione di valutazioni multi-professionali di bisogni complessi, il servizio sociale territoriale promuove il coinvolgimento delle professionalità sanitarie competenti (UVM).

Nella predisposizione del contratto sociale di cui all'art. 8 il servizio sociale territoriale prevede:

- **l'adesione al programma personalizzato delle risorse familiari** (ove presenti e chiamate in causa dal richiedente);
- **la valutazione periodica**, di media semestrale, **degli interventi previsti dal progetto personalizzato**, con la partecipazione del destinatario del servizio, dei familiari ove presenti;
- **gli strumenti di monitoraggio** del programma e delle **condizioni del destinatario** degli interventi;
- **la durata massima** del programma personalizzato, non superiore ad un anno, decorso il quale si procede a nuova valutazione del caso ed ad una eventuale riprogettazione dell'intervento.

Sulla base dei risultati della valutazione e del monitoraggio di cui al comma precedente, il Servizio Sociale può attivare forme di protezione giuridica a favore delle persone inserite nelle strutture, che necessitino di interventi di tutela e di sostegno specifiche.

#### **Compartecipazione alla spesa**

Trattandosi di prestazione sociale agevolata, la presentazione della DSU/I.S.E.E dell'assistito costituisce condizione necessaria per la valutazione della pratica.

In caso di **disponibilità di redditi a qualunque titolo percepiti da parte della persona** che beneficia dell'inserimento in una struttura residenziale, questi sono finalizzati a **coprire il costo del servizio** (in caso di pensione il calcolo avverrà includendo la tredicesima). Il contributo comunale sarà diminuito proporzionalmente alla compartecipazione del richiedente e degli obbligati che si sono resi disponibili e/o chiamati a concorrere dall'assistito.

In caso di corrispondenza tra **redditi disponibili e costi del servizio**, se la persona ricoverata è **priva di familiari**, è lasciata alla sua disponibilità una quota per spese di natura personale, anche nel rispetto dell'indicazione della normativa regionale e comunque di **importo variabile tra il 5% e 10% del reddito imponibile ai fini de'IRPEF**.

In caso di **insufficienza dei redditi dell'interessato**, per la quota residua di costo del servizio, saranno coinvolti nel progetto di inserimento ed invitati a **compartecipare** alle spese a nome del disabile, il tutore/amministratore di sostegno e/o parenti entro il primo grado. Eventualmente può essere previsto il coinvolgimento della rete parentale di altri gradi, invitati (a richiesta dell'interessato).

#### **Il Comune si riserva la facoltà:**

In caso di inadempienza all'impegno di contribuzione degli obbligati chiamati a compartecipare al costo del ricovero, di adottare le misure necessarie, comprese quelle giudiziali.

#### **Casi Particolari:**

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, il Capo Sezione potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell'Assistente Sociale, senza bisogno di una relazione completa, che verrà presentata entro venti giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza.

A seguito della presentazione della relazione, si adotteranno le procedure come all'art. 9 del presente regolamento e adottati gli strumenti necessari per il buon fine del caso.

- d) accompagnamento socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);
- e) supporto e sostegno alla famiglia;

Nello specifico, possono ottenere la compartecipazione economica Comunale le persone che si trovano nelle fasce Isee previste nelle Tabelle ISEE Comunali, adottate dal Consiglio comunale a cadenza triennale.

#### **b. Centri diurni integrati per persone anziane (CDI)**

I Centri Diurni Integrati (CDI) sono strutture socio – sanitarie che forniscono accoglienza semi residenziale ad anziani non completamente autosufficienti con rientro quotidiano in famiglia ed hanno come finalità:

- favorire percorsi di autonomia, socializzazione, riabilitazione di persone in situazione di fragilità ed esclusione;
- sostenere la famiglia nei compiti di cura;
- evitare il ricovero in strutture residenziali.

Nello specifico, possono ottenere la compartecipazione economica Comunale le persone che si trovano nelle fasce Isee previste nelle Tabelle ISEE Comunali, adottate dal Consiglio comunale a cadenza triennale.

La compartecipazione Comunale sarà stabilita nel contratto sociale redatto dall'assistente sociale, in base alle disponibilità di Bilancio, sentito il Responsabile del Servizio.

#### **Art 22 Interventi Area Disabilità**

Per misure di sostegno in favore di disabili gravi (adulti e minori) si intendono predisposizioni di

- servizi comunali a sostegno scolastico
- servizi residenziali

Per l'Area Disabilità gli interventi di prestazioni sociali si identificano nei seguenti punti:

##### **1. A.E.S. (Assistenti Educativi Scolastici).**

L'Amministrazione Comunale, garantisce il supporto scolastico gratuito alle famiglie, per alunni in stato di handicap accertato, in base alle richieste pervenute dalla ASL competente sul territorio e dalle scuole, la figura di Assistente Educativa Scolastica (AES), in supporto delle figure professionali statali presenti negli istituti scolastici (Insegnante di Sostegno).

Il servizio è erogato ai cittadini disabili gratuitamente.

##### **2. Comunità' Alloggio Socio/sanitaria Disabili – Residenza Sanitaria per Diversabili**

L'inserimento in servizi a sostegno della disabilità adulta, sono avviati dall'Assistente Sociale Territoriale che ha in carico la persona, in stretta collaborazione con il Servizio Disabilità della ASL di competenza territoriale.

Per la valutazione economica della richiesta di inserimento, il soggetto beneficiario dell'intervento, dovrà produrre al Comune la propria DSU ISEE.

Le risposte residenziali saranno attivate a persone che necessitano di una presa in carico complessiva per gravi bisogni di assistenza e di sostegno continuativi, non sostenibili a domicilio o con interventi semiresidenziali per periodi tendenzialmente lunghi. La determinazione degli impegni di spesa e delle forme di compartecipazione previste all'art.13 del presente Regolamento, avviene contestualmente alla valutazione del bisogno ed alla predisposizione del progetto personalizzato di intervento insieme alla famiglia dell'interessato o di chi ne ha la tutela (contratto sociale – art.8 del Regolamento) di norma, prima dell'inserimento in struttura della persona interessata.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Tarricone Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Vittorio F. E. Nunziante

---

N. 1477

PUBBLICAZIONE

29 DIC. 2015

Publicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sannicandro di Bari il . . . e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Vittorio F. E. Nunziante

---


Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, li

29 DIC. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vittorio F. E. Nunziante



---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sannicandro di Bari dal . . . al . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Vittorio F. E. Nunziante

---